



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Regolamento didattico
del Corso di Laurea in
INGEGNERIA INFORMATICA
COMPUTER ENGINEERING
Classe L-8 - INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Immatricolati nell'a.a. 2026/2027

Art. 1 Norme generali e finalità

Il Corso di laurea in Ingegneria Informatica afferisce alla Classe L-8 - Ingegneria dell'informazione delle lauree triennali ed è attivato presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione dell'Università degli studi di Bergamo.

Il presente Regolamento disciplina l'articolazione delle attività formative e le modalità organizzative di funzionamento del Corso ed è conforme a quanto previsto dal relativo Ordinamento didattico.

Gli obiettivi formativi e le correlate attività formative del Corso sono consultabili sulla pagina del corso di studio all'interno di Course Catalogue all'indirizzo <https://unibg.coursecatalogue.cineca.it/>.

Il piano di studi allegato al presente regolamento ne costituisce parte integrante.

Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 Requisiti per l'accesso al Corso di studio
Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo e aver acquisito e maturato le conoscenze scientifiche di base in matematica, logica, scienze e comprensione verbale fornite dagli insegnamenti specifici previsti nelle scuole secondarie superiori. È richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello certificato B1.

La preparazione iniziale degli studenti sarà verificata con le modalità previste dal paragrafo successivo 'Modalità di ammissione'.

Gli eventuali obblighi formativi (OFA) derivanti da carenze nelle predette conoscenze dovranno essere colmati nel primo anno di corso, secondo le modalità previste.

Modalità di ammissione

Per una proficua partecipazione alle attività didattiche del Corso di Laurea si richiede il possesso di adeguate conoscenze iniziali come definite nel Syllabus delle conoscenze richieste per il test TOLC- I.

Le modalità di verifica delle conoscenze tramite TOLC (date previste, durata della prova, struttura e articolazione dei quesiti, determinazione del punteggio) e tutte le altre informazioni ritenute utili per l'ammissione sono illustrate nel sito di Ateneo alla pagina HOME > STUDIARE > ISCRIVERSI

L'immatricolazione dello studente (in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo) non è condizionata alla valutazione ottenuta nel TOLC. Se il punteggio ottenuto non dovesse raggiungere la soglia



minima prevista dal corso di laurea è comunque possibile immatricolarsi, ma verrà attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) nella sezione del TOLC in cui non si è ottenuto il punteggio minimo richiesto.

Il TOLC deve essere sostenuto entro le scadenze indicate nel sito di Ateneo alla pagina HOME > STUDIARE > ISCRIVERSI > COSA SONO I TOLC?

Nel caso di impossibilità a sostenere il TOLC entro la scadenza prevista sarà possibile immatricolarsi, ma verranno attribuiti OFA relativamente a tutti gli ambiti previsti dal TOLC, da colmare entro il 30 settembre 2027.

I candidati che, non avendo raggiunto il punteggio soglia, saranno risultati ammessi con assegnazione di OFA, saranno tenuti ad assolvere tale obbligo formativo entro il 30 settembre 2027 pena l'impossibilità di iscriversi al secondo anno di corso.

Gli studenti iscritti al primo anno con tipologia di iscrizione part-time dovranno assolvere gli OFA entro il 30 settembre 2028.

Le modalità di assolvimento degli OFA sono disponibili sul sito del Dipartimento di afferenza del CdS alla pagina HOME DIPARTIMENTO / STUDIARE / ORIENTARSI E ORGANIZZARE LO STUDIO / REQUISITI DI ACCESSO, TOLC E OFA al seguente link: <https://digip.unibg.it/node/7267>.

Alcune certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo sostituiscono i livelli richiesti di conoscenze iniziali. Si veda in proposito il sito di Ateneo alla pagina HOME > STUDIARE > FREQUENTARE > APPRENDIMENTO LINGUISTICO > RICONOSCIMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE.

Art. 3 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Il piano di studio del Corso, in allegato, non prevede l'articolazione in curricula.

Art. 4 Piani di studio

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo. E' inoltre possibile prevedere che all'inizio del II semestre, lo studente possa apportare modifiche al piano degli studi in una finestra temporale decisa dalla segreteria studenti.

In caso di sostituzione di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame inserito può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Lo studente ha inoltre la possibilità di presentare un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico. L'approvazione del piano è subordinata alla valutazione della Commissione piani di studio del Corso di laurea, che ne verifica la conformità all'ordinamento didattico relativo all'anno accademico di immatricolazione e la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di studi.

Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Le attività formative prevedono lezioni ed esercitazioni, eventualmente svolte con modalità didattiche innovative, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa curriculare è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore, di cui 8 ore per le attività in aula e mediamente 17 ore dedicate allo studio individuale ed altre attività formative di tipo individuale.

Fatti salvi i Corsi di Studio erogati in lingua inglese, la lingua di insegnamento è prevalentemente l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, insegnamenti in lingua inglese, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dalle competenti Strutture didattiche.



Art. 6 Frequenza e propedeuticità

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata. Per alcuni insegnamenti i laboratori richiedono la frequenza obbligatoria secondo modalità specificate nei syllabi dei singoli insegnamenti. I tirocini richiedono la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti di base, degli insegnamenti caratterizzanti, dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti e degli indirizzi/curricula. Esse sono approvate dalla competente Struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti. Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Le attività formative possono concludersi con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità o non idoneità. L'esito negativo di un esame può essere riportato con la dicitura "insufficiente" senza specificare una votazione in trentesimi.

Al fine di garantire l'efficace organizzazione e gestione delle prove d'esame, il docente può adottare il cosiddetto "salto d'appello" immediatamente successivo per gli studenti che abbiano riportato una valutazione gravemente insufficiente o che, essendosi iscritti, risultino assenti ingiustificati. Tale facoltà, unitamente ai criteri di applicazione, deve essere esplicitamente indicata nel syllabus del corso.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel syllabus di ciascun insegnamento. Anche per le prove in forma scritta o pratica, il docente potrà comunque svolgere un colloquio atto a verificare il contenuto della prova scritta o del progetto previo avviso allo studente.

Eventuali prove intermedie sono programmate coerentemente con gli indirizzi della competente Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studi attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti, previsti dall'ordinamento didattico di ciascun Corso, è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di ciascun Corso di Studio può indicare un insieme di attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno delle quali lo studente individua le attività formative autonomamente scelte. La proposta di attività diverse da quelle suggerite per il Corso sarà esaminata dal Consiglio di Corso di Studio per la verifica di coerenza con il progetto formativo.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe

Nel caso di trasferimento dello studente da un Corso di Studio ad un altro di diversa classe ovvero da un'università ad un'altra, i crediti formativi universitari acquisiti dallo studente sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio nel maggior numero possibile, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. La valutazione tiene anche conto dell'eventuale obsolescenza del contenuto degli esami superati.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.



Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

Esclusivamente nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente *Regolamento*, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso;

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia strettamente coerente con gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi e le attività formative specifiche del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Tirocinio collegato ad un progetto formativo o finalizzato alla preparazione della prova finale

Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale. Tuttavia, non sono previsti CFU per attività di tirocinio nel piano degli studi della laurea triennale in Ingegneria Informatica. È comunque facoltà dello studente proporre una attività di tirocinio tra i CFU a scelta o sovrannumerari dello studente per un massimo di 6 CFU; la richiesta è sottoposta ad analisi da parte del docente referente per i tirocini che si deve esprimere sulla congruità del piano di studi presentato dallo studente con gli obiettivi formativi del Corso di studi. *Le modalità di svolgimento, riconoscimento e valutazione del tirocinio, quando previsto ed eventualmente collegato ad un progetto formativo o finalizzato alla preparazione della prova finale, sono disciplinate dal Vademecum della Scuola di Ingegneria e dal Regolamento tirocini di Ateneo, ai quali si rinvia integralmente.*

Art. 13 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e di laurea magistrale, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale **Caratteristiche della prova finale**

La prova finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto che descrive l'attività d'indagine autonomamente svolta. La discussione avviene davanti a una commissione di docenti,



che esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva. E' possibile redigere e discutere la prova finale in lingua straniera, previo accordo con il docente preposto.

Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale del Corso di Laurea consiste nella preparazione di un elaborato scritto, denominato elaborato finale, che descrive una attività d'indagine autonomamente svolta e redatto sotto la supervisione di un docente-tutore (relatore). La valutazione complessiva viene espressa in centodecimi. Le attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea saranno svolte dallo studente con modalità quali l'indagine bibliografica, l'osservazione, la ricerca, l'analisi teorica, la simulazione numerica, interventi sperimentali in situazioni di laboratorio o sul campo.

Il Consiglio di Corso di studio può optare anche per una prova finale gestita tramite lo svolgimento di una serie predefinita di elaborati associati a specifici insegnamenti del corso di laurea, i cui argomenti devono essere tra loro coordinati.

L'elaborato finale sarà valutato dal docente supervisore e non è prevista la discussione orale in seduta pubblica. La Commissione di Laurea formula la valutazione finale, attribuisce il relativo voto e il Direttore del Dipartimento o un suo rappresentante conferisce il titolo di studio.

Per quanto riguarda le modalità di organizzazione delle prove finali si rimanda al regolamento della Scuola di Ingegneria in merito a 'Modalità di organizzazione delle prove finali per il conseguimento delle lauree e delle lauree magistrali', approvato dal consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 18.03.2025 - (Verbale n. 3/2025) e dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione del 20.03.2025 - (Verbale n. 3/2025).

Tutti i dettagli sono illustrati nel sito di Ateneo alla pagina HOME > STUDIARE > FREQUENTARE > ORARI DEI CORSI ED ESAMI > PROVE FINALI/TESI DI LAUREA - SCUOLA DI INGEGNERIA al seguente link: <https://www.unibg.it/node/7363>

Ai sensi della normativa in vigore e del Regolamento Didattico di Ateneo il corso di studio provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, di un certificato (diploma supplement) che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

Art. 15 Sistema per l'assicurazione della qualità della didattica

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità della didattica, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

Art. 16 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del corso di studio.